

- dal comma 8 (aggiornamento della documentazione all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico) nel caso di modifiche non ricomprese nell'Allegato IV del Decreto.

Si precisa che nel caso in cui intervengano le modifiche di cui ai richiamati commi 6 e 7, Attestazione di Rinnovo Periodico presentata è da intendersi non in corso di validità e l'eventuale esercizio dell'attività è da intendersi effettuato in assenza di requisiti e sanzionabile ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 139/06 e art. 21 Legge 241/90.

Sottoscritto con firma elettronica
Il Responsabile del Procedimento Tecnico
IAE Geom. Giuseppe QUINTANO

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante Provinciale
Ing. Calogero TURTURICI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ASTI

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI
com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 100559
(da citare nella corrispondenza)

GIOVINE FABRIZIO
Rappresentante Legale della
GIG S.R.L.
VIA PIAVIONE, 2
14040 - CORTIGLIONE
enzopiercarlo.dabormida@pec.eppi.it

Sig. Sindaco del Comune di
CORTIGLIONE

Ricevuta Attestazione rinnovo periodico

Ragione Sociale: GIG S.R.L.

Indirizzo dell'attività: CORTIGLIONE, VIA PIAVIONE, 2

Attività: Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW); Stabilimenti siderurgici e/o con lavoraz. metalli a caldo, da 5 a 25 addetti; Impianti produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), da 1 a 50mc; Distributori di carburanti liquidi (P.I. > 65 °C), tramite contenitori < 9 mc; Officine o laboratori di verniciatura (vernici infiammabili), da 5 a 25 addetti; Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW).

Codice attività DPR 151/2011: 74.1.A, 51.1.B, 10.1.B, 13.1.A, 14.1.B, 74.1.A, , , , .

Vista la Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio inoltrata in data 04.05.2016;

Effettuato il controllo formale della documentazione agli atti;

Vista la conformità della stessa documentazione all'art. 5 del D.M. 7/8/2012;

Si attesta la completezza formale della documentazione prodotta

Fatti salvi gli esiti dei controlli successivi di cui al commi 2/3 art. 4 DPR 151/2011, l'esercizio dell'attività può essere consentito nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e degli obblighi gestionali di cui:

- all'art.6 del DPR 151/2011;
- al D.M. 21/06/04 art. 2 lett.j e art.3 comma 4;
- al D.Lgs. 81/08 con particolare riguardo agli articoli 18 lettera f-h, 28 comma 2 lettera d, 36, 37 comma 9 (garantendo l'aggiornamento periodico con cadenza non inferiore a 3 anni), 43 comma 3, 64 comma 1 lettere c-d-e, art.71, 80 comma 3 bis, 81 comma 3, .294 bis (per gli eventuali lavoratori addetti in ambienti con pericolo di esplosione);
- alla Legge 609/96 art.3 (per gli addetti antincendi dei luoghi di lavoro indicati in Allegato al D.M. 10/03/98);
- al D.M. 10/03/1998, punto 7.4 dell'allegato VII;
- agli articoli 5 del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 07/08/2012, consistenti nella presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio entro il 30.01.2018.

Si rammentano, altresì, gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6 del DPR 151/2011 e dall'art.4 DM 07/08/2012 e, in particolare:

- dal comma 6 (presentazione di un nuovo progetto) nel caso di modifiche comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
- dal comma 7 (presentazione di una nuova SCIA) nel caso di modifiche di cui all'Allegato IV del Decreto non comportanti aggravio